

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 **Consiglio Regionale del Veneto**

U del 15/09/2016 Prot.: 0021132 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

21132

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 154
Proposta di legge di iniziativa del consigliere Antonio Guadagnini
relativa a: "REFERENDUM CONSULTIVO SULL'INDIPENDENZA
DEL VENETO".

Facendo seguito alla nota prot. n. 14890 del 15 giugno 2016, si ritrasmette il
testo del progetto di legge indicato in oggetto, la cui relazione conteneva un
errore materiale.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Ciambetti)

SERVIZIO
ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
IL DIRIGENTE CAPO

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità atti
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701233 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 154

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Guadagnini

REFERENDUM CONSULTIVO SULL'INDIPENDENZA DEL VENETO

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 7 giugno 2016.

REFERENDUM CONSULTIVO SULL'INDIPENDENZA DEL VENETO

Relazione:

Il Popolo veneto, per tutta la sua storia, ha manifestato palesemente la volontà di autogovernarsi, con l'obiettivo di migliorare il progresso, il benessere e la felicità di tutti i cittadini, rafforzare la cultura e l'identità collettiva.

La rivendicazione dell'autogoverno del Veneto si basa anche sui diritti storici del Popolo veneto, maturati fin dal riconoscimento geografico e amministrativo compiuto dall'Impero Romano nel 42 a.C. con la delimitazione ufficiale della "X Regio Venetia et Histria" che comprendeva i territori abitati stabilmente da almeno un millennio dai Veneti, popolo preromano di antichissima stirpe che si era associato pacificamente alla potenza romana in seguito a una secolare alleanza militare ed economica. La sua legittimità trova conferma nelle istituzioni secolari e nella tradizione giuridica veneta. Il parlamentarismo veneto ha le sue fondamenta nella millenaria storia della Serenissima Repubblica, con le sue istituzioni collegiali che trovano la loro più alta espressione nell'istituzione secolare del Maggior Consiglio. Inoltre, anche la forte autonomia statutaria dei Comuni esistenti sulle terre venete, riconosciuta tanto nel periodo imperiale - durato fino al 1404 - quanto nel periodo della dedizione al "Dominio dello Stato da Tera" della Repubblica Serenissima di Venezia - nel periodo intercorso tra il 1404 e il 1797 - attesta una vocazione storica innata all'autogoverno, radicata in ogni componente demografica e territoriale della patria veneta.

La caduta della Repubblica veneta nel maggio del 1797 avvenne per l'imposizione delle armi da parte di una entità estranea al Popolo veneto. Da quel momento il libero esercizio dell'autogoverno è stato impedito con la forza, ripetutamente ed ininterrottamente, da agenti esterni quali la tirannia di Napoleone Bonaparte; la monarchia austriaca subentratagli nel 1814 che, nell'agosto del 1849, soffocò la Repubblica di San Marco indipendente, fondata dopo l'insurrezione popolare del marzo del 1848; e infine la monarchia dei Savoia, a partire dal mese di ottobre del 1866. Nel corso di tutto l'Ottocento il Popolo veneto ha continuato a manifestare la propria volontà di autogoverno, come dimostrano le sommosse represses nel sangue del 1809, del 1821 ed il già citato episodio del 1848-1849. L'opinione degli storici è unanime nell'affermare che il plebiscito di annessione all'Italia del 1866 fu un atto truffaldino, senza la minima trasparenza e democraticità, al quale il popolo fu costretto piuttosto sotto la minaccia, ancora una volta, delle armi. Le istituzioni monarchiche prima, e fasciste dopo, hanno impedito e represso ogni forma di autogoverno del Popolo veneto che ha continuato a cercare una via per compiersi attraverso ripetute, seppur disorganizzate, iniziative politiche attestate dai giornali perfino durante l'epoca fascista, fino a giungere alle diverse forme identitarie politiche degli ultimi 40 anni.

Di seguito con l'avvento della Repubblica Italiana, e precisamente tramite la legge n. 340 del 1971, si è istituita la Regione "Veneto", che all'art. 2 del proprio Statuto afferma: "L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme corrispondenti alle caratteristiche della sua storia."

D'altra parte, alcuni dei più recenti sforzi atti ad esercitare una condotta di autogoverno del popolo veneto all'interno dell'egida del diritto internazionale (legge 16/2014) è stata negata dalla Corte Costituzionale.

Successivamente a questa negazione dell'esercizio del diritto di autodeterminazione ed autogoverno del Popolo veneto questo Consiglio ha approvato a larga maggioranza i seguenti atti che affermano in estratto:

Mozione 19 /2015: "(...) ritenendo che in conformità al diritto internazionale ed alla Carta delle Nazioni Unite il diritto all'autodeterminazione appartenga a tutti i popoli, esprime la propria solidarietà alla Catalogna nel suo pacifico percorso verso l'indipendenza." Ovvero pur negando il Tribunal Constitucional spagnolo il diritto dei catalani ad autodeterminarsi, il Consiglio Regionale Veneto afferma di supportare tale diritto con un atto ufficiale, nella condivisione piena per la quale si ritiene (ieri come oggi) che anche i Veneti abbiano lo stesso identico diritto di esercitare l'autogoverno a prescindere dal parere della Corte Costituzionale italiana. Per la prima volta il Consiglio Veneto approva un atto che afferma l'inclusività ed esclusività del diritto di autodeterminazione dell'agente autodeterminante.

Mozione 29/2015: "(...) il processo di autodeterminazione è un processo inclusivo nel cui merito debbono, per definizione stessa del principio di autodeterminazione, agire unicamente gli agenti autodeterminanti nelle forme pacifiche e democratiche della convivenza civile e nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo sanciti dalle Nazioni Unite, sottoscritti, difesi e fundamenta stesse delle civiltà occidentali e della casa comune europea (...)". Il Consiglio Veneto riconosce in un ulteriore atto ufficiale il principio della inclusività ed esclusività del diritto di autodeterminazione dell'agente, e di conseguenza evidenzia l'inconferenza in materia di eventuali atti/condotte poste in essere da soggetti diversi da quello agente autodeterminante.

Risoluzione 4/2015: "Il Consiglio Regionale Veneto esprime la propria piena ed incondizionata solidarietà ed il proprio sostegno al Parlamento ed ai cittadini catalani nella ferma convinzione che la sovranità appartenga sempre al Popolo e che la volontà democraticamente e pacificamente espressa dei cittadini non debba e non possa mai essere zittita, impedita o soffocata da alcuno." Il Consiglio Regionale Veneto afferma ulteriormente l'inclusività ed esclusività del diritto di autodeterminazione dell'agente.

Risoluzione 14/2015: "(...) spetta alle nazioni storiche di decidere, democraticamente e da se stesse, circa il proprio futuro, in applicazione del diritto universale di autodeterminazione".

Risoluzione 15/2016 "(...) di riconoscere la volontà espressa dal Parlamento di Crimea e dal popolo mediante un referendum". Il Consiglio Regionale Veneto sostiene il diritto di autodeterminazione della Crimea a decidere la propria forma di autogoverno tramite referendum.

Considerato che il desiderio di autogoverno del Popolo veneto rappresenta una istanza costante per tutta la sua storia e lo è tuttora, il Consiglio Regionale Veneto ha approvato la Dichiarazione di Sovranità (Risoluzione 19/2016) che afferma:

"il Consiglio Regionale Veneto (...) assume su di sé il compito di rappresentare il Popolo veneto e le relative richieste di autogoverno davanti ai propri cittadini ed alla comunità internazionale"

Per ben cinque volte questo Consiglio

- ha votato ed approvato atti ufficiali che difendono e supportano processi di autodeterminazione pacifici e democratici che si esercitano attraverso consultazione referendaria,

- *ha affermato che il diritto di autodeterminazione è un processo esclusivo dell'agente autodeterminante e che atti di terze parti non debbono essere tenute in considerazione nella fase della consultazione popolare; ma soprattutto, avendo questo Consiglio assunto su di sé con la Dichiarazione di Sovranità (Risoluzione 19/2016) l'onere di rappresentare la sovranità del Popolo veneto, in nome e per conto di esso, oggi noi facciamo valere gli irrinunciabili ed universali diritti che ad esso innegabilmente appartengono.*

REFERENDUM CONSULTIVO SULL'INDIPENDENZA DEL VENETO

Art. 1 - Indizione di referendum consultivo.

1. Il Presidente della Giunta regionale del Veneto indice un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto sul seguente quesito: “Vuoi che il Veneto sia uno Stato indipendente e sovrano? Sì o No?”.

Art. 2 - Disciplina delle procedure referendarie.

1. Il Presidente della Giunta regionale del Veneto indice il referendum in coincidenza con la data della consultazione referendaria sull'autonomia del Veneto, di cui all'articolo 2, comma 1, punto 1), della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, entro dieci mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini elettori che, alla data di svolgimento del referendum, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune ricompreso entro il territorio della Regione del Veneto.

3. Per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum di cui all'articolo 1 si applicano le norme previste dall'articolo 26 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”.

4. La Regione predispone due schede distinte, di colore diverso, per i quesiti referendari di cui alla presente legge e alla legge n. 15 del 2014.

5. La propaganda, le procedure di voto e la proclamazione ufficiale dei risultati relativi allo svolgimento del referendum previsto dalla presente legge, saranno stabilite dalle disposizioni che saranno emanate dalla Giunta regionale del Veneto entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Art. 3 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e relativi alle operazioni di voto, quantificati in complessivi euro 200.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, Generali e di Gestione”, Programma 07 “Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe Stato Civile”, Titolo 1, “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, e contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 Fondi di riserva.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Indizione di referendum consultivo.	5
Art. 2 - Disciplina delle procedure referendarie.	5
Art. 3 - Norma finanziaria.....	5
Art. 4 - Entrata in vigore.....	5

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 2

Legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 (BUR n. 62/2014)
REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO

Art. 2 - Indizione di un referendum consultivo.

1. Qualora il negoziato non giunga a buon fine (1) il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad indire un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto in ordine ai seguenti quesiti:

1) “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”;

[2) “Vuoi che una percentuale non inferiore all’ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all’amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi?”;

3) “Vuoi che la Regione mantenga almeno l’ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?”;

4) “Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?”;

5) “Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?”] (2) .

2. Se alla consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta regionale propone al Consiglio regionale un programma di negoziati che intende condurre con lo Stato e presenta un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto.

(1) Comma così modificato da comma 3 art. 25 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 che ha soppresso le parole “entro il termine di cui al comma 2 dell’articolo 1”.

(2) Con sentenza n. 118/2015 (G.U. - 1^a serie speciale n. 26/2015), la Corte costituzionale ha dichiarato, con riferimento ai quesiti referendari dell’articolo 2, comma 1:

- quesito n. 1): non fondata la questione di legittimità costituzionale in quanto il quesito referendario ripete testualmente l’espressione usata nell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione cosicché per la Corte deve intendersi che le «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» su cui gli elettori sono chiamati ad esprimersi possano riguardare solo le «materie di cui al terzo comma dell’articolo

117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s)»;

- quesiti n. 2) e 3): illegittimi costituzionalmente per contrasto con gli articoli 26, comma 4, lettera a) e 27, comma 3, dello Statuto, i quali non ammettono referendum consultivi che attengano a leggi tributarie, nonché per violazione dei principi costituzionali in tema di coordinamento della finanza pubblica e del limite delle leggi di bilancio come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale in tema di referendum ex articolo 75 della Costituzione;

- quesito n. 4): illegittimo costituzionalmente per violazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e quindi in contrasto con gli articoli 26, comma 4, lettera b) e 27, comma 3, dello Statuto i quali dispongono che i referendum regionali siano di tenore tale da rispettare gli "obblighi costituzionali";

- quesito n. 5): illegittimo costituzionalmente in quanto volto ad annoverare la Regione Veneto accanto alle cinque Regioni a Statuto speciale già previste dall'articolo 116 della Costituzione, in violazione delle scelte fondamentali di livello costituzionale e quindi irrimediabilmente in contrasto con i citati articoli 26, comma 4, lettera b) e 27, comma 3, dello Statuto.

La Corte ha dichiarato non fondate anche le questioni di legittimità relative agli articoli 1, 2, comma 2, 3 e 4, i quali, ovviamente, potranno trovare applicazione solo con riguardo al quesito n. 1), unico quesito referendario per il quale, nel caso in cui fosse effettivamente attivata, può svolgersi la consultazione popolare regionale.

La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 67/2014 (G.U. 1^a serie speciale n. 46/2014), con il quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'intera legge, per violazione degli articoli 3, 5, 116, 117, 119 e 138 della Costituzione, nonché degli articoli 26 e 27 dello Statuto della Regione Veneto.

Legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 (BUR n. 2/1973)

NORME SULL'INIZIATIVA POPOLARE PER LE LEGGI ED I REGOLAMENTI REGIONALI, SUL REFERENDUM ABROGATIVO E SUI REFERENDUM CONSULTIVI REGIONALI.

Art. 26

Per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum di cui agli artt. 24 e 25 si applicano le norme previste agli articoli 15, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 17, 18, 19, 20, della presente legge. (1)

Dell'avvenuto svolgimento del referendum e dei risultati di esso deve essere fatta esplicita menzione nel provvedimento legislativo o amministrativo che il Consiglio Regionale o la Giunta adotteranno in materia.

(1) Comma così modificato da comma 2 art. 1 legge regionale 28 giugno 2002, n. 13 .